

Accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, per l'installazione di pannelli fotovoltaici su immobili di proprietà dei comuni di Boltiere, Dalmine, Filago, Lallio, Madone, Solza, Verdellino, Verdello e Villa d'Adda

tra

- i Comuni di:

- 1) Boltiere, con sede a Boltiere, Via Don Giulio Carminati, nr. 2, nella persona del Sindaco Sig. Giovanni Testa;
- 2) Dalmine, con sede a Dalmine, Via Piazza Libertà, nr. 1, nella persona del Sindaco Sig.ra Francesca Bruschi;
- 3) Filago, con sede a Filago, Via Piazza Dante, nr. 12, nella persona del Sindaco Sig. Massimo Zonca;
- 4) Lallio, con sede a Lallio, Via S. Bernardino, nr. 16, nella persona del Sindaco Sig.ra Adele Lamberti;
- 5) Madone, con sede a Madone, Piazza San Giovanni, nr. 1, nella persona del Sindaco Sig. Maurizio Cavagna;
- 6) Solza, con sede a Solza, Via San Rocco, nr. 13, nella persona del Sindaco Sig.ra Maria Carla Rocca;
- 7) Verdellino, con sede a Verdellino, Piazza don Martinelli, nr. 1, nella persona del Sindaco Sig. Giovanni Bacis;
- 8) Verdello, con sede a Verdello, Via Cavour, nr. 23, nella persona del Sindaco Sig. Tiziano Agostinelli;
- 9) Villa d'Adda, con sede a Villa d'Adda, Via del Borgo, nr. 1, nella persona del Sindaco Sig.ra Adelvalda Carsaniga;

- l'Associazione dei Comuni aderenti ad Agenda 21 Isola-Dalmine-Zingonia, con sede a Dalmine, Piazza Libertà, nr.3, nella persona del Presidente Sig.ra Giuliana Provenzi;

- l'Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Ingegneria, Sezione di Energetica e Termofluidodinamica, con sede a Dalmine, viale Marconi, nr.5, nella persona del Responsabile Scientifico, Prof. Antonio Perdichizzi;

Premesso

- che le suddette Amministrazioni comunali organizzate all'interno della Associazione di Agenda 21 Isola, Dalmine e Zingonia, hanno sviluppato un programma di interventi finalizzato alla migliore utilizzabilità per una politica dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico attraverso il ricorso all'energia rinnovabile anche attraverso la messa a disposizione di immobili di proprietà comunale particolarmente funzionali all'installazione e all'uso di pannelli fotovoltaici;
- che in tale attività l'Associazione di Agenda 21 Isola, Dalmine e Zingonia ha collaborato con le strutture di ricerca dell'Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Ingegneria, Sezione di Energetica e Termofluidodinamica soprattutto allo scopo di individuare gli immobili maggiormente funzionali nei diversi comuni;
- che il programma è finalizzato ad ottenere l'effetto dei risparmi sui consumi energetici dei diversi comuni, di promuovere l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile anche da parte dei privati nel territorio dei comuni interessati;
- che analogamente, l'interesse verso l'iniziativa così come strutturata e di seguito precisato, consente ai singoli comuni di ottenere la realizzazione degli interventi senza necessariamente doverli finanziare direttamente in tutto od in parte, consentendo ai privati imprenditori di sfruttare gli incentivi statali a decurtazione degli oneri di realizzazione delle opere;

preso atto

- che i comuni sottoscrittori, d'intesa con le altre parti dell'Accordo, hanno preliminarmente individuato gli immobili indicati nell'**allegato A)** al presente Accordo, tutti di loro proprietà ed utilizzati per lo svolgimento di servizi pubblici, da destinare al programma;
- che attraverso le indicazioni contenute nell'**allegato A)** i comuni si sono implicitamente resi responsabili delle condizioni strutturali dei tetti degli immobili pubblici, tali da garantire senza problemi l'apposizione di sistemi fotovoltaici
- che gli interventi ipotizzati sono finalizzati all'utilizzo delle coperture delle strutture pubbliche indicate dai comuni portando le stesse ad usufruire dei vantaggi economici ed ambientali derivanti dalla produzione di una quota di energia rinnovabile, senza che tali interventi compromettano l'unità funzionale sottostante
- che nel predetto allegato sono per ciascun immobile indicate le ubicazioni e le destinazioni funzionali nonché le caratteristiche, le specifiche e le dimensioni dei tetti da utilizzare per la posa dei pannelli fotovoltaici con la stima presunta della resa in energia e delle altre variabili da considerare ai fini degli introiti per ciascuno possibile nel conto vendita energia al gestore unico per l'energia elettrica secondo le disposizioni vigenti nella specifica materia;

tutto ciò premesso e considerato,

fra tutti i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma come individuati in premessa, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 **Obbligazioni generali**

1. Il presente Accordo di programma definisce l'intesa fra le parti che lo sottoscrivono per la messa a disposizione degli immobili di proprietà comunale individuati nell'**allegato A)** perché considerati funzionali all'installazione e all'uso di pannelli fotovoltaici.

2. Ciascuno dei comuni sottoscrittori si obbliga pertanto:

- a) a consentire che sui tetti degli immobili messi a disposizione, per i quali garantisce l'utilizzabilità e la mancanza di apparenti controindicazioni, siano installati impianti per

- la produzione di energia fotovoltaici da parte degli imprenditori che saranno scelti con le procedure di pubblica evidenza di seguito specificate;
- b) a riconoscere agli imprenditori il diritto di considerarsi proprietari degli impianti stessi con la conseguente possibilità di utilizzarli nella qualità di gestore dei relativi *conti energia* dei quali beneficeranno in maniera esclusiva con la vendita dell'energia prodotta per un periodo massimo di venti anni interi decorrenti dalla data del verbale di prima messa in esercizio di ogni singolo impianto realizzato; tale periodo potrà essere inferiore ai venti anni secondo l'esito delle offerte che risulteranno aggiudicatarie per ciascun immobile;
 - c) a garantire il mantenimento delle attuali condizioni di insolazione dei tetti evitando la realizzazione di costruzioni che abbiano a limitare l'irraggiamento durante le ore della giornata;
 - d) a rendere possibile l'agevole e libero accesso ai tetti per ogni sopralluogo eventualmente necessario nella fase antecedente la realizzazione degli impianti ed anche dopo per tutti gli anni di durata del rapporto;
 - e) l'ente pubblico ad acquisire la proprietà dell'impianto al termine del periodo di cui alla precedente lettera b) con tutti gli obblighi e le facoltà che vi si riconnettono o in alternativa il privato a smantellare a suo carico l'impianto se la resa risultasse inferiore del 50% a quella di partenza.

Articolo 2 **Condizioni per la scelta degli installatori**

1. Le parti che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano ad adottare gli atti necessari affinché nel bando di gara per la scelta degli installatori siano indicate modalità e procedure di partecipazione e requisiti soggettivi e oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di pubblicità adeguata, trasparenza, parità di condizioni e di accesso e che assicurino la necessità della permanenza in capo ai concorrenti ed agli aggiudicatari della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Il comune di Dalmine assume attraverso i propri uffici competenti ed anche per tutti gli altri comuni sottoscrittori dell'Accordo, la responsabilità di definire il bando per la scelta degli installatori cui affidare la realizzazione di tutti gli impianti tenendo conto, oltre di quanto indicato al comma 1, delle seguenti condizioni:

- a) la commissione di gara per la scelta dei vincitori sarà costituita a cura del responsabile del competente servizio del comune di Dalmine in maniera che siano rappresentati gli omologhi servizi dei diversi comuni sottoscrittori anche attraverso delega ad alcuni soltanto, e garantendo la presenza dei rappresentanti tecnici delle altre parti che sottoscrivono il presente Accordo;
- b) a carico degli installatori prescelti dovrà essere posto l'onere della corretta manutenzione degli impianti per tutto il periodo dei venti anni di gestione così da poterne garantire il trasferimento in buono stato d'uso ai comuni alla scadenza di detto periodo, anche attraverso l'obbligo della prestazione di una valida ed adeguata fideiussione;
- c) il tipo di impianto da installare sarà quello che preveda l'utilizzo motivato di pannelli solari monocristallino, policristallino o, in caso di necessità, di amorfo;
- d) a ciascun imprenditore concorrente potrà essere data la possibilità di partecipare e presentare offerta per l'assegnazione di uno, alcuni o tutti i tetti degli immobili di cui all'allegato A), offrendo le necessarie garanzie sia per l'installazione, sia per la manutenzione;
- e) la scelta delle migliori offerte sarà effettuata per ciascuno degli immobili tenendo conto sia della percentuale di aumento che ciascun concorrente presenterà in sede di gara rispetto alla tariffa energia annuale indicata per ciascun immobile nel citato allegato A), sia del numero di anni trascorsi i quali l'impianto passerà nella completa proprietà dei comuni, senza alcun onere a loro carico, con tutti gli obblighi e le facoltà che vi si riconnettono;

- f) la valutazione delle offerte e la graduatoria dei concorrenti sarà redatta dalla commissione entro il termine di giorni 30 dalla ricezione delle offerte;
- g) i contratti con i vincitori saranno sottoscritti dai responsabili dei competenti servizi di ciascun comune.

Articolo 3 **Tempi e spese per l'attuazione dell'Accordo**

1. Le parti che sottoscrivono il presente Accordo si obbligano a concludere la fase della pubblicazione del bando di gara per la scelta degli installatori entro la data del 15 novembre 2008 operando sinergicamente affinché tutte le fasi preliminari possano compiersi in tempo utile. Analogamente le parti che sottoscrivono il presente Accordo si obbligano a giungere alla stipula dei contratti con tutti gli installatori che si aggiudicheranno la gara entro la data del 15 gennaio 2009.

2. Le spese relative alle operazioni necessarie per addivenire all'attuazione del presente Accordo faranno carico alle parti che sottoscrivono in relazione alle competenze di ciascuna. Quelle comuni inerenti le operazioni di gara per la scelta degli installatori saranno a carico dei soli comuni sottoscrittori e sono già finanziate con i fondi trasferiti all'Associazione Agenda21 isola dalmine-zingonia.

Articolo 4 **Collegio vigilanza**

1. Il Collegio di vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo è costituito dal Sindaco del Comune di Dalmine, che lo presiede, dai Sindaci degli altri comuni sottoscrittori e dai rappresentanti legali dell'Associazione dei Comuni aderenti ad Agenda 21 Isola-Dalmine-Zingonia e dell'Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Ingegneria, Sezione di Energetica e Termofluidodinamica. Detti componenti possono delegare ad altri soggetti facenti parte dei rispettivi organi esecutivi o di rappresentanza, di volta in volta od in via permanente, la partecipazione ai lavori del suddetto Collegio previa soltanto la comunicazione al Presidente del Collegio stesso.

2. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di programma per il funzionamento del Collegio al quale sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo di programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo stesso, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) dirimere in via bonaria tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione dell'Accordo;
- d) disporre, in via esclusiva e in deroga al regime ordinario nei confronti del soggetto obbligato - cui sarà assegnato congruo termine per adempiere - gli interventi sostitutivi che risultassero indispensabili per rimuovere l'inadempienza, attuandoli anche mediante Commissario *ad acta*;
- e) definire ed applicare le eventuali necessarie sanzioni.

Articolo 5 **Sottoscrizione, effetti e durata**

1. Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti i sottoscrittori in ordine all'Accordo convenuto.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267, sarà approvato con decreto del Sindaco del Comune di Dalmine, che ne curerà pure la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Il presente Accordo resterà efficace fino a quando non risultino adempite tutte le attività previste a carico delle parti che lo sottoscrivono.

Il Sindaco del Comune di Boltiere _____

Il Sindaco del Comune di Dalmine _____

Il Sindaco del Comune di Filago _____

Il Sindaco del Comune di Lallio _____

Il Sindaco del Comune di Madone _____

Il Sindaco del Comune di Solza _____

Il Sindaco del Comune di Verdellino _____

Il Sindaco del Comune di Verdello _____

Il Sindaco del Comune di Villa d'Adda _____

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
dell'associazione dei Comuni aderenti ad
Agenda 21 Isola-Dalmine-Zingonia _____

Il Responsabile scientifico della Sezione
di Energetica e Termofluidodinamica
dell'Università degli Studi di Bergamo
(Facoltà di Ingegneria) _____

Dalmine, lì ____ _____